

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 32

(Controlli)

- 1.** La Regione effettua il controllo didattico, amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. La Regione verifica inoltre il rispetto dei vincoli di destinazione e, in generale, degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti beneficiari.
- 2.** La frequenza e le modalità dei controlli sono disciplinate con decreto del responsabile della struttura regionale competente, nel rispetto della vigente normativa regionale, statale ed europea.
- 3.** Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.
- 4.** Qualora, a seguito del controllo, l'Amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei finanziamenti concessi.